

**CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE TRA IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE
GIURIDICHE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE E L'UNIONE
FORENSE PER LA TUTELA DEI DIRITTI UMANI (UFTDU)**

TRA

Il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Udine (nel seguito indicato come Dipartimento), nella persona della Direttrice pro-tempore, Prof.ssa Avv. Elena D'Orlando, nata a Udine il 21.04.1971, domiciliata per la sua carica presso la sede del Dipartimento in via Treppo,18 a Udine ed autorizzata alla firma del presente atto con delibera del Consiglio di Dipartimento del 15.09.2021,

E

l'Unione forense per la tutela dei diritti umani (nel seguito denominata UFTDU), nella persona del suo Presidente e legale rappresentante Prof. Avv. Anton Giulio Lana, nato a Firenze il 5 ottobre 1961, domiciliato per la sua carica in via E. de' Cavalieri n. 11 a Roma (nel seguito denominata UFTDU),

Premesso che

- visti gli artt. 9, c. 3, e 29, c. 1, lett. e della nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense (L. 31/12/2012, n. 247);
- la legge sulla riforma della professione forense prevede che il Consiglio Nazionale Forense (di seguito CNF) promuove l'organizzazione di corsi di formazione per l'acquisizione del titolo di specialista d'intesa con le associazioni specialistiche di cui all'art. 35, c. 1, lett. s), tra cui l'UFTDU;
- considerata l'attività di alta formazione da sempre svolta dall'UFTDU, anche mediante il proprio Ente per la formazione e la ricerca;
- occorre promuovere, di concerto con la Scuola Superiore dell'Avvocatura (SSA), su delega del CNF, l'organizzazione di Corsi di alta formazione specialistica anche mediante la sottoscrizione di convenzioni con Università in ragione del necessario carattere nazionale ed omogeneo della Scuola di Alta formazione specialistica in Diritto Internazionale;
- i Corsi biennali di alta formazione specialistica si terranno presso le sedi individuate dall'UFTDU e, ove possibile, presso le Università convenzionate, anche mediante l'utilizzo di web-conference e tecnologie analoghe.

Tutto ciò premesso

Si conviene e stipula quanto segue

Art. 1

Il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Udine e l'UFTDU promuovono la realizzazione di percorsi formativi finalizzati al conseguimento del titolo di specialista previsto dal richiamato art. 9 della Nuova disciplina dell'Ordinamento Professionale Forense.

Art. 2

Ai fini della realizzazione dei percorsi formativi di cui all'art. 1, il Dipartimento si impegna all'inizio di ciascun anno a sostenere la richiesta presso l'Università degli Studi di Udine di messa a disposizione dell'UFTDU a titolo gratuito di un'aula attrezzata ove svolgere le lezioni della Scuola di Alta Formazione dell'avvocato specialista. Tenuto conto della particolare situazione sanitaria dovuta alla pandemia in atto, si rinvia a quanto stabilito dall'Ateneo per lo svolgimento delle attività didattiche e la gestione degli spazi.

Art. 3

I corsi saranno riservati, come indicato dal relativo bando, ad avvocati iscritti all'Albo. In ogni caso, il Dipartimento di Scienze giuridiche ha la facoltà di iscrivere gratuitamente propri studenti e dottorandi regolarmente immatricolati che ne facciano richiesta ad una o a più lezioni della Scuola, fino ad un numero massimo di 20 compatibilmente con la disponibilità dei posti in aula. Le modalità di partecipazione degli studenti sarà concordata di volta in volta con il tutor all'uopo nominato dall'UFTDU.

Le parti si riservano di nominare un Comitato scientifico/organizzativo composto da un rappresentante del Dipartimento di Scienze giuridiche e da un rappresentante dell'UFTDU.

Art. 4

L'UFTDU conferma che intende favorire la formazione specialistica gratuita e pertanto dichiara:

- che i corsi di formazione specialistica non hanno finalità di lucro e che la contribuzione richiesta ai partecipanti è finalizzata a garantire esclusivamente l'integrale copertura delle spese di funzionamento e docenza nonché delle spese di organizzazione e gestione;
- l'eventuale residuo sarà destinato esclusivamente alla creazione di borse di studio per avvocati meritevoli in difficoltà economiche, nonché ad altre attività integrative della formazione specialistica nell'ambito della medesima Scuola.

Art. 5

La presente convenzione ha durata per il biennio 2021-2023, a far data dalla sottoscrizione della stessa. La convenzione potrà essere rinnovata alla scadenza previo accordo scritto tra le parti.

Art. 6

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, con supporto analogico o digitale, nel rispetto dei principi generali in tema di protezione dei dati personali, di ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (di seguito "GDPR") e dalla disciplina in materia, nonché ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

2. Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi alle persone fisiche che compaiono nel presente accordo in rappresentanza delle parti (qualifica, fonte della rappresentanza, indirizzo, telefono, posta elettronica, eventuali altri riferimenti) sono trattati esclusivamente ai fini della conclusione del presente accordo e della esecuzione del rapporto giuridico che ne discende. L'Università degli studi di Udine rende disponibile l'informativa per tale categoria di interessati, unitamente ai suoi eventuali aggiornamenti, nella sezione "privacy" del sito web www.uniud.it.

3. Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali di propri dipendenti o collaboratori (nominativi, indirizzo, telefono, posta elettronica, eventuali altri riferimenti) coinvolti nelle attività esecutive di cui al presente contratto, sono trattati esclusivamente ai fini dell'esecuzione del rapporto giuridico ne discende, in conformità all'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che ciascuna parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti o collaboratori nell'ambito delle proprie procedure interne.

Art. 7

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti per l'interpretazione, esecuzione o risoluzione della presente convenzione è competente in via esclusiva il Foro di Udine.

Art. 8

1. La presente convenzione è firmata digitalmente, in unico originale, ai sensi dell'articolo 24, commi 1 e 2, D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'Amministrazione digitale (CAD), dai legali rappresentanti delle Parti, come indicati in premessa.


2. La presente convenzione è soggetta a imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e del D.M. 17 giugno 2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'imposta di bollo

verrà assolta in modo virtuale per l'intera quota dall'Università degli studi di Udine, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 59443/2015 del 23 giugno 2015.

3. La presente convenzione è registrata solo in caso d'uso. Gli oneri per la registrazione sono a carico della Parte che la richiede.

Udine, 1.12.2021

Dipartimento di Scienze Giuridiche
Prof.ssa Elena D'Orlando



Roma, 20 ottobre 2021

Unione forense per la tutela dei diritti umani
Avv. Prof. Anton Giulio Lana



